



COMUNE di ALPIGNANO
Provincia di Torino

**Norme e direttive
concernenti
l'esercizio del
commercio al
dettaglio su aree
pubbliche**

**Regolamento
per le aree mercatali**

DECRETO PREFETTIZIO N. 58 DEL 27.04.2004

MODIFICATO con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2006 -

MODIFICATO con delibera Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2013 -

INDICE

- TITOLO I -

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA

Articolo 1 - Definizioni pag.4

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 2 - Esercizio del commercio itinerante " 4

Articolo 3 - Vendita diretta da parte di produttori
agricoli " 5

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 4 - Sistema autorizzatorio " 6

Articolo 5 - Disponibilità dei posteggi " 6

Articolo 6 - Procedimento per il rilascio
delle autorizzazioni " 6

Articolo 7 - Autorizzazioni di tipo a) " 7

Articolo 8 - Autorizzazioni di tipo b) " 8

Articolo 9 - Registro per le autorizzazioni " 9

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 10 - Aree per l'esercizio continuativo
del commercio su aree pubbliche " 9

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Autorizzazioni temporanee " 9

Articolo 12 - Superficie e dimensione dei posteggi " 10

TITOLO II -

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- PREMESSA

Articolo 13 - Campo di applicazione pag.10 " 10

Articolo 14 - Area di mercato e zona di vendita " 10

Articolo 15 - Sospensione e trasferimento temporanei " 11

Articolo 16 - Disciplina generale dei mercati " 11

PARTE VII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 17 - Orario di mercato " 11

Articolo 18 - Posizionamento dei banchi " 11

Articolo 19 - Circolazione pedonale e veicolare " 12

PARTE VIII - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 20 - Concessione del posteggio " 12

Articolo 21 - Subingresso nel posteggio " 12

Articolo 22 - Assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi " 12

Articolo 23 - Modalità di riassegnazione dei
posteggi del mercato " 14

Articolo 24 - Registro degli operatori sui mercati " 14

Articolo 25 - Registrazione delle assenze " 15

Articolo 26 - Sostituzione del titolare
dell'autorizzazione nell'esercizio
dell'attività " 16

Articolo 27 - Decadenza della concessione
di posteggio " 17

Articolo 28 - Scadenza e rinuncia della
concessione di posteggio " 17

Articolo 29 - Scambio di posteggio " 17

Articolo 30 - Specializzazione merceologica del mercato	" 17
Articolo 31 - Migliorie e ampliamenti di lieve entità	" 17
Articolo 32 - Battitori	" 18
<u>PARTE IX - MODALITA' DI VENDITA</u>	
Articolo 33 - Obblighi degli operatori commerciali su area pubblica	" 18
Articolo 34 - Attrezzature di vendita	" 19
Articolo 35 - Collocamento delle derrate	" 19
Articolo 36 - Divieti di vendita	" 20
Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	" 20
Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato	" 20
Articolo 39 - Utilizzazione dei servizi e delle bombole di gas	" 20
<u>PARTE X - ORGANI DI CONTROLLO</u>	
Articolo 40 - Preposti alla vigilanza	" 20
Articolo 41 - Delegati di mercato	" 21
<u>PARTE XI - NORME FINALI</u>	
Articolo 42 - Canone, tasse e tributi comunali	" 21
Articolo 43 - Sanzioni	" 22
Articolo 44 - Norme finali	" 22
Articolo 45 - Entrata in vigore del regolamento	" 22

TITOLO I
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - *PREMESSA*

Articolo 1 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28); per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Criteri Regionali**" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "**autorizzazione di tipo a**") l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per "**autorizzazione di tipo b**") l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

PARTE II - *ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

Articolo 2 - Esercizio del commercio itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree o zone:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
- sotto i portici
- ad una distanza inferiore a mt. 200 dall'ingresso del Cimitero e dai luoghi di culto
- ad una distanza inferiore a mt. 500, in linea d'aria, dal perimetro delle aree mercatali nelle giornate di svolgimento del mercato
- via Roma
- via Matteotti
- via Cavour
- via Mazzini
- via Migliarone
- via Riberi
- viale Vittoria
- via Pianezza (da Piazza 1° Maggio a via Rossini)
- via 1° Maggio
- via Almese

- via Caselette
- via Garibaldi
- via Lanzo
- Piazza dei Caduti
- Piazza Vittorio Veneto
- Strada Provinciale n. 178 dal confine di Rivoli all'intersezione della via Mazzini.

3. L'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora.

4. Le soste degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri tra più esercenti o per successivi spostamenti.

5. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

6. I commercianti su area pubblica che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e comunque entro la fascia oraria 07,00 - 22,00, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

7. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 3 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro imprese possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione, al comune dove ha luogo l'azienda di produzione, può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.

3. L'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità.

4. Sono definiti prodotti agricoli non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, di cui all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

5. Gli operatori sono altresì tenuti a comunicare al Comune le variazioni intervenute nei dati e nelle condizioni già oggetto di precedente comunicazione, entro 10 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

La comunicazione presentata in Comune presuppone da parte del dichiarante l'accettazione incondizionata degli accertamenti da parte del Comune circa il contenuto della dichiarazione, anche direttamente presso la sede aziendale.

6. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la produzione e l'effettiva continuazione dell'attività.

7. Agli agricoltori si applicano, per quanto compatibili per l'esercizio della vendita nelle aree mercatali, le stesse norme previste dal presente regolamento per gli altri operatori su area pubblica.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 4 - Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì la concessione di posteggio ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uso riservati sull'area di mercato.
3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di società.

Articolo 5 - Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. Per gli agricoltori verrà rilasciata esclusivamente la concessione decennale.
2. Il bando deve essere indetto entro un anno dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per i posteggi disponibili del mercato settimanale di Piazza 8 Marzo del settore non alimentare, al fine di ottimizzare il mercato sotto l'aspetto della sua offerta merceologica, prima di indire il bando, il comune, previa consultazione con le categorie dei consumatori nonché con i rappresentanti del mercato oggetto del bando, individua la tipologia merceologica del posteggio.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza e la tipologia merceologica;
 - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
4. Le domande spedito al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 e fino al 11 aprile 2001 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 6 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- a) ufficio competente alla gestione della pratica;
- b) oggetto del procedimento;
- c) persona responsabile del procedimento;
- d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- e) termine di conclusione del procedimento.

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente.

Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 7 - Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco.

Nei mercati di nuova istituzione composti da un numero di banchi pari o inferiori a trenta, nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- la denominazione dell'area mercatale;
- il numero del posteggio;
- il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- In caso di posteggio a destinazione specifica, il richiedente, deve altresì allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva attestante di essere a conoscenza che il posteggio è a destinazione specifica e che pertanto, è soggetto al vincolo di esporre per la vendita solo ed esclusivamente la tipologia merceologica designata.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 6.

8. Ai titolari di posteggi a destinazione specifica non può essere concessa l'aggiunta di settore.

9. Le disposizioni procedurali del presente articolo e dei precedenti articoli nrr. 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, agli agricoltori, nel rispetto dei criteri previsti nel Titolo III, capo II n. 1. Lett. e) dei Criteri Regionali.

Articolo 8 - Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere-mercato su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale a manifestazioni mercatali ed extramercatali.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa e i Comuni di residenza o sede legale dal 12.04.01.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 9 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predispone una apposita forma di registrazione in cui sono annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a) le generalità del titolare;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) il tipo di autorizzazione;
- d) il settore merceologico;
- e) il numero del posteggio assegnato all'operatore e la tipologia merceologica;
- f) il codice fiscale;
- g) volturazione del titolo autorizzativo per trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda con annotazione della data di cessazione e del nuovo titolare;
- h) cessazione dell'attività con annotazione della data;
- i) sospensione conseguente la violazione di legge o regolamenti.

PARTE IV - *REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI*

Articolo 10 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

Il numero dei posteggi riservati agli agricoltori sarà del venti per cento del totale dei posteggi del settore alimentare arrotondato per difetto.

PARTE V - *DISPOSIZIONI FINALI*

Articolo 11 - Autorizzazioni temporanee

1. Il Dirigente o suo delegato può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dalla Legge.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo nel lasso di tempo compreso fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno antecedenti la data dello svolgimento della manifestazione stessa.

Le domande pervenute prima dell'istituzione della manifestazione sono inammissibili.

Le domande pervenute nei quattordici giorni che precedono l'evento non vengono accolte.

Per le domande trasmesse a mezzo lettera raccomandata si considera quale data di presentazione quella risultante dal timbro di spedizione.

5. Nella domanda deve essere indicata in modo dettagliato la specializzazione o le specializzazioni merceologiche poste in vendita, e non semplicemente il settore merceologico.

6. Qualora il Comune ritenga di autorizzare l'attività di vendita temporanea, e comunque in ragione delle aree disponibili e delle merceologie poste in vendita, accoglierà le domande tenendo conto della data di presentazione (dando priorità a quelle presentate prima), e nel caso di domande presentate alla medesima data seguirà, per il rilascio dell'autorizzazione, le seguenti priorità:

- minor numero di autorizzazioni per il commercio su area pubblica possedute dal richiedente;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese, già Registro Ditte per l'attività di commercio su area pubblica.

7. I suddetti titoli di priorità dovranno essere oggetto di dichiarazione degli interessati nel contesto della domanda. In assenza di dichiarazione non verranno riconosciute al soggetto richiedente priorità.

8. La procedura per il rilascio delle autorizzazioni seguirà quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente normativa, per quanto applicabili.

9. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 12 - Superficie e dimensione dei posteggi

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMessa

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

Articolo 13 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al Mercato di Piazza 8 Marzo e per analogia ad ogni mercato che verrà successivamente istituito ai sensi della vigente normativa in materia, con esclusione delle disposizioni che fanno esplicito richiamo al Mercato di Piazza 8 Marzo.

Articolo 14 - Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 15 - Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

Articolo 16 - Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze Comunali e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 17 - Orario di mercato

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 28 comma 12° del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, fissa l'orario dei mercati comunali.

2. Al fine di permettere agli operatori commerciali di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro l'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. Per ottimizzare il servizio al consumatore e per evitare turbative al corretto funzionamento del mercato, gli operatori, sia titolari di posto fisso che occasionali, sono obbligati a garantire una permanenza minima non inferiore ai tre quarti dell'orario giornaliero previsto per lo svolgimento dell'attività, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità.

5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato verrà anticipato al giorno precedente.

Il Comune può consentire lo svolgimento in giornata festiva, qualora ciò sia stato preventivamente concordato in sede di predisposizione del calendario annuale delle otto giornate festive di deroga alla chiusura delle attività di commercio su area privata da definirsi a seguito di consultazione con le categorie del commercio fisso e ambulante.

6. Eventuali deroghe agli orari di cui al presente articolo potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 18 - Posizionamento dei banchi

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 19 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Nell'arco temporale compreso fra 30 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita e la fine della permanenza minima previsto per lo svolgimento dell'attività, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

PARTE VIII - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 20 - Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 21 - Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

2. Nell'ipotesi di cessione, in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale, il cessionario, inoltre al comune, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà con posteggio a destinazione specifica, il cessionario, deve altresì dichiarare di essere a conoscenza che il posteggio è a destinazione specifica e che pertanto, è soggetto al vincolo di esporre per la vendita solo ed esclusivamente la tipologia merceologica designata.

3. Nei posteggi a destinazione specifica per la vendita di frutta e verdura, la vendita delle merci potrà essere effettuata anche non in forma esclusiva, ma comunque prevalente.

4. Nel mercato settimanale del sabato di Piazza 8 Marzo i posteggi a destinazione specifica sono:

- i nrr. 48, 49, 58, 59, 68, 69, 86 e 87 destinati ai produttori agricoli;
- i nrr. 17 e 18 destinati alla vendita di pesce;
- dal n. 8 al n. 16 e dal n. 19 al n. 21 destinati alla vendita di alimenti deperibili (che hanno necessità di condizionamento termico per la loro conservazione);
- dal n. 22 al n. 32 destinati alla vendita di frutta e verdura;
- nrr. 60 e 70 destinati ai battitori.

Articolo 22 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati (modificato con deliberazione C.C. n. 14/2006)

1. Il concetto di presenza valida ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, di essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività.

Pertanto, tale presenza ha diritto di essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.

2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

3. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

4. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, entro trenta minuti dall'inizio dell'orario di vendita stabilito, ai sensi del precedente articolo 17 comma 1 ed ha la durata limitata al giorno stesso.

5. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

6. Per il settore degli agricoltori, l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata nel rispetto, nell'ordine, dei criteri di cui alla lett. e) comma 1 Capo II dei Criteri Regionali nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del minor numero di presenze sul mercato.

Le aree riservate per gli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore commerciale, nemmeno in spunta.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

7. Le aree riservate ai battitori sono assegnate in spunta nel rispetto dei criteri di cui all'art. 22 comma 5 del regolamento, prioritariamente ad operatore in possesso di autorizzazione per la vendita con il sistema di battitore, in subordine ad altro operatore commerciale non appartenente alla categoria "battitori".

Non è consentito ai battitori di occupare, nemmeno in spunta, le altre aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

8. I posteggi a destinazione specifica sono assegnati seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) specializzazione merceologica del posteggio
- b) settore di appartenenza della specializzazione merceologica del posteggio
- c) in assenza di operatori con priorità di cui ai punti a) e b) il posteggio è assegnato indipendentemente dalla merceologia trattata e dal settore di appartenenza

L'assegnazione del posteggio avviene nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

9. I posteggi senza vincolo di destinazione, intesi come tali i posteggi destinati alla vendita di merci varie, diverse da quelle per le quali è stata operata individuazione di posteggi specifici, occasionalmente liberi, possono essere assegnati esclusivamente agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica che esporranno per la vendita solo ed esclusivamente prodotti non alimentari.

10. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta, tenendo conto dell'articolazione e della composizione merceologica stabilita per ogni mercato nell'atto istitutivo.

11. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

12. Non può essere utilizzata ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato.

13. La presenza è registrata con riferimento agli estremi dell'autorizzazione con cui si partecipa alla spunta. Non si possono cumulare ai fini della spunta, presenze registrate con autorizzazioni diverse.

14. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

15. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 19, comma 1.

Articolo 23 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato settimanale di Piazza 8 Marzo

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo o di riorganizzazione del mercato di Piazza 8 Marzo verrà utilizzata graduatoria degli Operatori, aggiornata nei nominativi per subingresso, redatta in occasione del trasferimento nell'area nell'anno 2003, con l'utilizzo dei criteri di cui alla deliberazione consiliare n.59/2002.

2. La riassegnazione deve tenere conto delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate. L'operatore ha la possibilità di scegliere un posteggio di dimensioni maggiori solo a condizione di non sottrarre agli operatori che sono ancora in graduatoria la disponibilità di un posteggio di dimensioni uguali a quelle dell'area oggetto di modifica.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

5. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo o di riorganizzazione di un mercato di nuova istituzione, verrà predisposta a cura del Comune un'apposita graduatoria degli operatori titolari di posteggio. Tale graduatoria sarà redatta secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data di rilascio della concessione originaria; nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi; a parità di data prevale il soggetto che vanta maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti 3) e 4).

Articolo 24 - Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascun mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso il Comando di Polizia Municipale.

3. Tali registri, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- la tipologia merceologica consentita;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- gli estremi dell'atto di concessione del posteggio;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio.

Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 25 - Registrazione delle assenze (modificato con deliberazione C.C. n. 14/2006)

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 17, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate per i commercianti che operano con cadenza settimanale, come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

Relativamente ai "battitori" il numero di giorni di assenza che determina decadenza è rapportato alle presenze che l'operatore è tenuto ad effettuare secondo il calendario annuale di turnazione; comporta decadenza l'assenza per un numero di giorni superiore ad un terzo delle presenze previste.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizio militare e, in casi eccezionali, per gravi motivi debitamente comprovati.

In caso di società l'assenza è giustificata solo se risulta essere stato comunicato il nominativo della persona che si occupa della gestione dell'attività di vendita sul mercato e se la documentazione si riferisce allo stesso nominativo.

L'impresa individuale la cui attività non è condotta direttamente dal titolare, giustifica l'assenza con riferimento alla persona che si occupa della gestione dell'attività di vendita sul mercato. Per l'accettazione della giustificazione il nominativo del "sostituto" deve risultare comunicato.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza.

5. Non si può giustificare l'assenza dalla spunta.

6. Saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza per causa di malattia o gravidanza documentate esclusivamente con certificati medici prodotti o esibiti in originale.

7. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, familiare coadiutore o sostituto a titolo temporaneo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita e non al soggetto.

8. Gli agricoltori a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Attività Economiche del Comune.

9. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

10. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di svolgimento del mercato nelle giornate festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

11. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati con cadenza settimanale; relativamente ai "battitori" il periodo di ferie corrisponde ad un dodicesimo dei giorni di presenza che l'operatore è tenuto ad effettuare secondo il calendario annuale di turnazione, arrotondato per difetto quando il decimale è \leq a 5, per eccesso quando $>$ di 5.

Il periodo di ferie deve essere preventivamente comunicato per iscritto; in caso contrario il mancato utilizzo del posteggio è computato quale assenza.

12. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 26 - Sostituzione del titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'attività.

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, in regola con le norme previdenziali e fiscali, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Il sostituto deve essere munito di apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente.

2. Fuori dai casi indicati al comma precedente, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

L'atto di delega deve indicare periodo della sostituzione e motivazione, essere corredato di copia del documento d'identità del delegante e vistato per nulla-osta dal Comune.

3. Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra i quali si citano, a titolo di esempio: malattia, incidenti, gravi problemi familiari, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili, la cui durata non può comunque superare un mese. Non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato oltre il mese, potendo, in tal caso, l'interessato organizzare la sua azienda in modo da dotarsi di dipendente o familiare coadiutore idoneo a sostituirlo ai sensi di legge. Non può essere considerato caso eccezionale l'assenza del titolare per ferie.

4. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell'attività.

5. Il possesso del veicolo del titolare del posteggio è dimostrato, laddove non sia possibile la verifica immediata e diretta degli organi di vigilanza, mediante l'esibizione della carta di circolazione.

6. Laddove venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre alla applicazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente.

7. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare di cui ai commi precedenti, si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti su area pubblica.

Articolo 27 - Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 40 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 24.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi per ciascun anno, l'Ufficio Attività Economiche provvederà a comunicare immediatamente l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, con conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

Articolo 28 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio, per mancato rinnovo ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 29 - Scambio di posteggio

1. Gli operatori non possono scambiarsi il posteggio di cui sono titolari se non con l'espresso consenso del Comune. L'istanza per lo scambio di posteggio deve recare la firma congiunta dei titolari. In caso di azienda in affitto, l'istanza deve essere sottoscritta dal proprietario e dall'affittuario.

2. Lo scambio di posteggio può essere autorizzato solo compatibilmente con le eventuali suddivisioni delle aree mercatali e le destinazioni specifiche dei posteggi.

Articolo 30 - Specializzazione merceologica del mercato - (modificato con deliberazione C.C. n. 14/2006)

1. Nel caso in cui sia stata individuata una articolazione o specializzazione merceologica del mercato, l'operatore potrà porre in vendita solo ed esclusivamente i generi previsti per l'area ove insiste il posteggio assegnatogli; tale limitazione non è applicabile nel caso di assegnazione giornaliera effettuata utilizzando i criteri b) e c) di cui all'articolo 22 comma 8. Limitazione nei prodotti da porre in vendita potrà essere posta per esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, e comunque in generale per motivi igienico-sanitari, di sicurezza e di viabilità.

Articolo 31 - Migliorie e ampliamenti di lieve entità

1. La concessione di migliorie avviene sulla base dei Criteri Regionali e nel rispetto della destinazione merceologica individuata dal Comune. Per le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione dei su detti Criteri (B.U.R.P. n. 15 del 11 aprile 2001), l'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione della domanda. Nella domanda, deve essere indicato a pena di inammissibilità, il numero di posteggio per il quale si chiede la migliorie.

Nel caso di domande concorrenti, presentate cioè alla medesima data e per il medesimo posteggio, viene data priorità al soggetto con maggiore anzianità di presenza sul mercato. Le migliorie richieste dopo la data del 11 aprile 2001 non godono di trattamento prioritario rispetto all'emanazione del primo bando.

2. Si considerano ampliamenti di posteggio di lieve entità quelli che non superano il 10% della superficie del posteggio, intesi come tali anche l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico (es. tende, ombrelloni ecc.). Tali ampliamenti sono concedibili, per una sola volta per ciascun titolare, purché: non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi; non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti; non comportino problemi di traffico e di viabilità; non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato; nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica e purché il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.

3. Per ottenere un ampliamento di lieve entità, l'interessato dovrà presentare l'apposita domanda prevista ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. L'autorizzazione per ampliamento di lieve entità per l'occupazione con tende fisse o retrattili, e con ombrelloni non comporta modifica della superficie indicata nella concessione e nel titolo autorizzativo.

Articolo 32 Battitori

1. Ai Battitori si applicano, per quanto compatibili, le stesse norme previste dal presente regolamento per gli altri operatori su area pubblica.

2. Nelle aree pubbliche avente un numero di posteggi superiori a 90, devono essere riservate ai battitori specifiche aree. Il numero dei posteggi riservati ai battitori sarà del 2 per cento del totale dei posteggi dell'area mercatale arrotondato per eccesso.

3. Il calendario di rotazione dei battitori sui posteggi viene definito annualmente dall'associazione di categoria.

4. Il battitore avrà diritto ad un'unica concessione decennale anche in caso di rotazione su più posteggi derivante da un'unica autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi del D. Lgs. 114/98.

PARTE IX - MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 33 - Obblighi degli operatori commerciali su area pubblica

1. Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale e non devono occupare, neanche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni e/o riservati al transito pedonale.

2. Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati. I rifiuti ingombranti, e comunque i contenitori utilizzati dagli operatori, al termine delle vendite dovranno essere raccolti in modo ordinato e svuotati del loro contenuto, collocati in prossimità del posteggio, o ove esistono, dovranno essere collocati negli appositi spazi delimitati.

3. Gli operatori commerciali devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
7. Il posteggio non deve restare incustodito.

Articolo 34 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere senza autorizzazione:
 - a) dalla parte anteriore oltre m.0.50 dalla verticale del limite di allineamento;
 - b) dalle parti laterali oltre m.0.25 dalla verticale del limite di allineamento.
2. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.
3. E' vietato appendere le merci oltre la linea di confine. L'eventuale merce appesa ai sistemi di copertura, entro i predetti limiti, deve essere mantenuta ad un'altezza tale da non urtare gli avventori.
4. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, megafoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
5. E' vietato l'utilizzo di bracieri a fiamma libera e comunque di qualsiasi attrezzatura per il riscaldamento non conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza. E' consentito, nel periodo invernale, l'utilizzo di stufe o apparecchiature similari, purché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità. In particolare tali apparecchi dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere al pubblico di avvicinarsi e di venire a contatto con la fonte di calore.
6. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 35 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1 -.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 36 - Divieti di vendita - (modificato con deliberazione C.C. n. 14/2006)

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

Il divieto relativo alla zona o settore non si applica in caso di assegnazione giornaliera del posteggio in deroga alla merceologia o settore specifici.

4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e delle eventuali norme modificatrici e/o integrative.

5. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 39 - Utilizzazione dei servizi e delle bombole di gas

1. Gli allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, sono riservati agli operatori commerciali che vendono alimenti deperibili.

2. Il consumo dell'energia elettrica e la manutenzione ordinaria degli allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, sono a totale carico degli utenti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

PARTE X - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 40 - Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 41 - Delegati di Mercato.

(modificato con deliberazione C.C. n. 43/2013)

1. Per ogni area di mercato, gli operatori titolari di concessione di posto fisso, eleggono i propri rappresentanti.

Per il mercato di piazza 8 Marzo (consistenza n. 96 posteggi) possono essere eletti due rappresentanti per il settore alimentare, due per il settore non alimentare, ed uno per i produttori.

Per il mercato di piazza Berlinguer (consistenza n. 28 posteggi) è eletto un rappresentante per il settore alimentare, uno per il settore non alimentare, ed uno per i produttori.

Il rappresentante è eletto a maggioranza dei due terzi degli operatori del settore di appartenenza. In difetto di accordo, provvedono le associazioni di categoria più rappresentative.

2. E' compito degli operatori comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

3. I rappresentanti hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre presentano le istanze di carattere generale alla Pubblica Amministrazione.

4. Può essere eletto rappresentante il titolare dell'azienda o un suo familiare coadiuvante, naturalmente operante nell'area di mercato.

5. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato esistenti nel territorio comunale;

- il delegato resta in carica per anni cinque dalla data della sua elezione salvo richiesta di nuova elezione da parte della maggioranza assoluta degli operatori concessionari di posteggio del settore di appartenenza

- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;

- in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area, fatta salva la maggioranza di voti richiesta.

In tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

In assenza di soggetto avente la maggioranza dei voti richiesti, il settore provvederà ad una nuova elezione;

- nelle riunioni convocate è ammessa la sola presenza dei rappresentanti eletti;

- qualora per il mercato di piazza 8 Marzo per i settori alimentari e non alimentare solo un candidato raggiunga la maggioranza richiesta, nelle riunioni convocate è ammessa solo la sua presenza; in caso di assenza è prevista la possibilità di partecipazione (senza diritto di voto) del secondo candidato in ordine di graduatoria che non ha ottenuto la maggioranza qualificata.

PARTE XI - *NORME FINALI*

Articolo 42 - Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune. L'operatore ha l'obbligo di corrispondere tali oneri nei termini stabiliti.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 43 - Sanzioni.

(modificato con deliberazione C.C. N. 14/2006)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce così come previsto dall'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Chiunque violi limitazioni e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento in applicazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 di cui all'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2 bis. La violazione delle norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

3. Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Articolo 44 - Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 45 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

*** **